PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5990 di Martedì 23 dicembre 2025

Lombardia: nuova legge sulla formazione in materia di salute e sicurezza

In approvazione in Regione Lombardia il progetto di legge contenente disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Soggetti formatori e piattaforma regionale.

Ormai ci dovremmo rassegnare, in quanto la formazione della salute e sicurezza sul lavoro sarà sempre più **differente e diversa da Regione a Regione**. E viene detto chiaramente, nell' Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, che *"resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma"*.

Ma non è tutto, in quanto, per avere l'approvazione di tutte le Regioni, l'Accordo *"in considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento"*.

Per cui ci aspettiamo, in quella zona, che la formazione possa essere differente da quella prevista per il resto del paese. E per quanto riguarda i corsi sulle attrezzature la Provincia può *"derogare al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione"*. Non solo, quindi, per lo svolgimento dei corsi in presenza ma "*anche da remoto"*.

Merito alla Provincia di Bolzano che ha mantenuto saldi alcuni principi che, guarda caso, se fossero stati accolti, sarebbero stati utili a tutte le regioni.

Dovrà essere fatta una attenta analisi sulle proposte della Provincia di Bolzano, soprattutto sui corsi relativi alle attrezzature, che si svincolano dall'Accordo che ha riproposto, tale e quale, quanto era stato già definito in precedenti Accordi senza nessun approfondimento e revisione di un sistema solo formale che ha poco a che vedere con la realtà della formazione per le attrezzature di lavoro.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1043] ?#>

La Regione Lombardia, al pari di altre Regioni, con una **delibera di giunta del giugno 2025**, ha recepito l'Accordo individuando una serie di modifiche che trovano conferma in una successiva Legge Regionale.

Un passo di qualità a livello normativo. Mentre per il recepimento degli Accordi ogni regione è pervenuta con delibere di giunta, determine assessorili o dirigenziali, la Regione Lombardia cambierà passo promulgando una Legge.

La nuova Legge regionale

E' in approvazione al Consiglio Regionale della Lombardia il progetto di legge ? pdl n. 132 - "**Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**". Un progetto di legge elaborato al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il testo del pdl considera fondamentale il protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2025 dal Presidente della Regione, dall'Assessore al Welfare, dall'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, dalle parti sociali e datoriali e da INAIL Lombardia che propone, tra le finalità per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che venga realizzato un sistema di tracciamento dei percorsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti.

Il legislatore lombardo traduce, pertanto, la volontà espressa dalle parti in **norme più rigorose** rispetto a quelle statali di riferimento sul versante dell'effettiva verifica dell'erogazione di attività formative consone allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

In tal modo è stata esercitata la facoltà riconosciuta alle Regioni dal sopracitato Accordo Stato-Regioni di "*introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza lavoro*."

I soggetti formatori

L'oggetto del pdl riguarda i **soggetti formatori** che, giustamente, viene considerato il punto di partenza di tutto il processo formativo.

Della problematica dei soggetti formatori, che devono essere definiti con serietà e chiarezza, tutti gli Accordi Stato Regioni sono stati opachi ed ondivaghi. Nell' ultimo Accordo si rimanda ad un successivo atto che definisca i requisiti minimi al fine di istituire un apposito repertorio o elenco nazionale.

In attesa, e nella speranza, la Regione Lombardia, come si dice, ha tagliato la testa al toro!

Il progetto di legge istituisce l'**elenco regionale dei soggetti formatori.**

Il Pdl riconosce a pieno titolo che i soggetti formatori siano quelli previsti dall'Accordo e l'elenco regionale è suddiviso nelle tipologie/sezioni già previste:

1. sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
2. sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
3. sezione III comprendente altri soggetti formatori.

Ai soggetti formatori istituzionali, della sezione a), sono stati aggiunti le ASTT (Aziende socio sanitarie territoriali), l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), le Fondazioni ospedaliere di diritto pubblico e l'ente di formazione della Regione POLIS.

Questi soggetti saranno iscritti di diritto nell'elenco regionale.

I soggetti formatori accreditati, sezione b), e gli altri soggetti formatori, sezione b), si devono iscrivere direttamene nell'elenco regionale e sono esclusi i fondi interprofessionali.

Ai soggetti formatori accreditati e ai soggetti formatori "altri" sono invece richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti in base alla normativa vigente, compresi i seguenti decreti ministeriali:

- decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni";
- decreto interministeriale 22 gennaio 2019 recante "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Quanto al requisito dell'**esperienza triennale** in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro richiesto ai soggetti formatori accreditati, è stata operata la scelta di estenderlo a tutti i percorsi formativi, al fine di uniformare lo standard ed innalzare la qualità della formazione.

A valere per tutti i soggetti formatori è precisato che l'iscrizione nell'elenco ha valore abilitante nel senso che costituisce condizione necessaria per l'erogazione dei corsi di formazione o di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

Con successiva Delibera della Giunta regionale verranno definite le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.

La piattaforma regionale

La Regione Lombardia, per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento, realizza presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita **piattaforma informatica** nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi.

Tutti i soggetti, istituzionali, accreditati e delle associazioni dovranno inserire nella piattaforma informatica della Regione:

1. la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento,
2. l'elenco degli allievi,
3. il calendario e la data di svolgimento dei corsi.

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.

I datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti devono inserire nella piattaforma informatica tutte le informazioni e dei dati di cui sopra.

Il controllo viene effettuato dalle ASL che hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'ispettorato nazionale del lavoro.

Le sanzioni

In mancanza dell'iscrizione nell'elenco regionale, per l'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a 12 mesi.

I soggetti formatori e i datori di lavoro che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento.

Inoltre, viene applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale fino a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica regionale, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Precisando che tali attestati non sono validi. L'iscrizione nell'elenco regionale è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti.

Le sanzioni sono irrogate dalle ATS e gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono ripartiti tra le medesime ATS.

La finalità

L'intento dei promotori del progetto di legge è quello di assicurare una sempre maggiore **qualità ed efficacia della formazione** su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro innalzando gli standard formativi.

Ciò consente anche di migliorare la capacità di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dei corsi in modo da contrastare infortuni sul lavoro e l'insorgenza di malattie professionali e da evitare il rilascio di attestazioni non corrispondenti all'adeguata formazione richiesta.

Nella sostanza si tratta di un provvedimento che tende, prima di tutto, a mettere uno stop ed un freno alla pratica della

proliferazione degli "attestifici" riconoscendo la validità solo alle attestazioni emesse dalla piattaforma informatica regionale.

Rocco Vitale,

Sociologo del lavoro, già docente universitario, fondatore e presidente onorario di Aifos

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Regione Lombardia ? "Progetto di legge n. 132 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale 'Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'art. 60 quater della l.r. 33/2009'".

Nota di chiarimento:

L'articolo illustra il provvedimento n. 132 della Regione Lombardia previsto in discussione all'ordine del giorno del 19 dicembre dal Consiglio regionale, tuttavia la discussione sul bilancio si è prolungata e, in concomitanza con le feste natalizie, i lavori sono stati sospesi e l'esame del provvedimento è stata rinviato alla seduta del 15 gennaio 2026.

Pertanto le "Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" sono al secondo punto all'ordine del giorno della seduta consiliare di cui si prevede un'approvazione in considerazione di una condivisione tra le forze politiche già raggiunta in fase di discussione in ambito di commissione.

Rincresce aver dato una data di approvazione che subisce un ritardo. Si conferma, tuttavia, che, nella sostanza, i contenuti dell'articolo presentano il contenuto di quanto sarà portato in approvazione.

Rocco Vitale

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it